

Legge regionale 21 febbraio 1981, n.23

## **Riordinamento dei trasporti pubblici locali e nuova disciplina tariffaria delle autolinee di concessione regionale**

### ARTICOLO 1

La Regione Toscana per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse locale e regionale predispone, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale integrato dei trasporti mediante il quale disciplina i propri interventi, indirizza e coordina gli interventi degli EELL e di tutti gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei trasporti, concorre alla elaborazione ed alla definizione del Piano dei Trasporti d'interesse nazionale a norma dell'art. 11 del DPR 24-7-77 n. 616.

In applicazione di quanto disposto dal comma precedente, il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce procedure, strumenti, efficacia ed organi consultivi per la formazione del piano.

Ai fini della miglior organizzazione dei servizi pubblici di trasporto la Regione:

- delega funzioni amministrative per l'esercizio dei trasporti agli Enti locali singoli o associati;
- articola il territorio regionale in bacini di traffico, intesi come unita' territoriali a dimensione sovracomunale entro le quali e' programmato in modo unitario un sistema integrato dei trasporti.

I bacini di traffico sono definiti dal piano regionale dei trasporti e coincidono, di norma, con il territorio di una o piu' Associazioni Intercomunali.

Nell'ambito di un bacino di traffico possono operare piu' aziende, pubbliche e private e servizi gestiti in economia dagli EELL.

### ARTICOLO 2

E' costituito il Comitato per il coordinamento dei trasporti e della viabilita' quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.

Il Comitato e' composto da:

- tre rappresentanti dell'URPT;

- tre rappresentanti dell'UNCCEM;
- tre rappresentanti dell'ANCI della Toscana;
- tre rappresentanti del Consiglio regionale;
- tre rappresentanti del CRIPEL;
- un rappresentante dell'ANAC;
- un rappresentante dell'Azienda Autonoma delle FFSS;
- un rappresentante dell'ANAS;
- tre rappresentanti del Ministero dei Trasporti, dei quali uno in rappresentanza della direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento, uno in rappresentanza della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, uno in rappresentanza della direzione generale dell'aviazione civile;
- un rappresentante del Ministero della Marina mercantile.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dal componente la Giunta incaricato del settore.

I membri del Comitato durano in carica fino alla scadenza della legislatura e possono essere riconfermati.

Se taluno dei membri viene a mancare per qualsiasi causa, la Giunta regionale promuove gli atti per la sostituzione, secondo le procedure previste per la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza della legislatura medesima.

Il Presidente del Comitato può fare intervenire alle adunanze altri esperti dell'amministrazione ed esterni, senza diritto di voto.

### ARTICOLO 3

In armonia con gli obiettivi di riorganizzazione, miglioramento e sviluppo del trasporto pubblico collettivo ed in relazione alla necessità di contenere il disavanzo tra costi e ricavi di esercizio delle autolinee di concessione regionale, nonché di adempiere al disposto dell'art. 8 della Legge 27-2-1978 n. 43, le normative tariffarie di cui alle LR 20 marzo 1975, n. 21 e 23-3-1977 n. 19, sono sostituite da quelle contenute nella presente legge.

### ARTICOLO 4

Dal quindicesimo giorno successivo a quello dall'entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio delle autolinee extraurbane di concessione regionale si applicano le tariffe indicate nelle tabelle allegate A e B.

Le stesse tariffe si applicano anche sulle autolinee di competenza regionale sostitutive di ferrovie e tramvie.

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio in atto praticati, che eventualmente risultino superiori a quelli calcolati in base alla tariffa di cui alla tabella A, non subiranno variazioni.

## ARTICOLO 5

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori e degli abbonamenti e' calcolato in base alla tabella A e alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea; ed e' determinato secondo i seguenti criteri e modalita':

- 1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali e' autorizzato il frazionamento della tariffa;
- 2) per ogni relazione, il prezzo e' calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;
- 3) per le relazioni che iniziano e/o terminano in corrispondenza ad una fermata senza frazionamento di tariffa, si applica il prezzo relativo alla fermata per la quale e' previsto il frazionamento di tariffa e che rispettivamente precede o segue quella facoltativa, salvo il caso di cui al successivo punto 4);
- 4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

## ARTICOLO 6

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento con validita' mensile, alle tariffe indicate nella tabella A di cui al precedente articolo 4.

Ai lavoratori dipendenti e studenti, che ne facciano richiesta documentata, sono inoltre rilasciati biglietti di abbonamento settimanale, con validita' di cinque giorni e sei giorni, alle tariffe indicate nella tabella A di cui al precedente articolo 4.

I suddetti biglietti di abbonamento sono riferiti a determinate relazioni non cedibili, a vista e senza limitazione del numero delle corse nel periodo della loro validita'.

I biglietti di abbonamento per cinque e sei giorni hanno validita' nell'ambito della settimana in essi indicata e devono riportare l'indicazione dei giorni di non utilizzo, scelti dall'utente al momento dell'acquisto;

quelli mensili hanno validita' dal giorno di inizio indicato, fino alle ore 0 del corrispondente giorno del mese successivo.

La Giunta regionale assumerà le iniziative necessarie perché gli abbonamenti rilasciati da un'azienda concessionaria siano resi validi anche per servizi di trasporto gestiti da altre aziende sulla medesima tratta; nonché per la istituzione di biglietti e abbonamenti cumulativi con le linee ferroviarie o fra autolinee gestite anche da aziende diverse.

#### ARTICOLO 7

Per i servizi di trasporto integrato strada - rotaia è ammessa l'adozione di tariffe differenti da quelle della tabella A. La Giunta regionale provvederà in questi casi a fissare con proprie deliberazioni le singole tariffe, per la parte dei servizi di competenza regionale.

#### ARTICOLO 8

Il Consiglio regionale può stabilire, su linee o corse celeri che si svolgono prevalentemente su autostrade o superstrade, tariffe diverse da quelle di cui all'art. 4 della presente legge, con il limite di aumento massimo del 25%, più arrotondamento.

Il Consiglio regionale può inoltre stabilire norme tariffarie diverse da quella della presente legge per esigenze di coordinamento su determinate linee o tratti di linea.

La Giunta regionale può autorizzare, su richiesta delle singole aziende, il servizio di prenotazione dei posti, facoltativo o obbligatorio, per corse celeri di autolinee, stabilendone di volta in volta il prezzo.

#### ARTICOLO 9

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente bagagli di peso complessivo non superiore a Kg. 10 e di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.

Per i bagagli che eccedono il peso e le dimensioni di cui al comma precedente, il prezzo del biglietto è calcolato in base alla tariffa indicata nella tabella allegata "B".

Per i bagagli di peso superiore a 10 Kg. la tassazione deve essere fatta al netto dei primi 10, trasportati in franchigia.

I bagagli di peso fino a 10 Kg. che eccedono le dimensioni di cui al primo comma vengono tassati in base alla classe di tariffa da 11 a 20 Kg.

Le frazioni di Kg. si arrotondano per difetto.

## ARTICOLO 10

Le imprese concessionarie dovranno presentare alla Giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe.

Per la formazione delle nuove tabelle polimetriche, le frazioni di Km. sono arrotondate al Km. superiore.

Dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto i divieti di carico attualmente previsti negli atti di concessione che interessano autolinee regionali, ad eccezione di quelli posti a protezione dei servizi ad impianti fissi.

## ARTICOLO 11

Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale, cui vengono corrisposti contributi o sovvenzioni di esercizio da parte della Regione e di enti locali, e' fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semigratuiti, validi sulle linee da esse gestite, all'infuori di quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge.

## ARTICOLO 12

La concessione dei contributi regionali nel settore delle autolinee e' in ogni caso subordinata alla applicazione integrale delle norme della presente legge.

## ARTICOLO 13

I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documenti di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido

sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a L. 5.000 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria.

All'accertamento delle irregolarita' di cui al comma precedente provvedono le aziende concessionarie mediante gli agenti applicati all'esercizio.

A tal fine, le aziende dovranno disporre che tali agenti assumano le qualita' di giurati nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma e' devoluto all'azienda concessionaria.

## ARTICOLO 14

La disciplina tariffaria prevista dalla presente legge non si

applica alle autolinee di gran turismo.

Nei provvedimenti della Giunta regionale concernenti concessioni di autolinee di gran turismo e' determinato per ogni gita o tratta il prezzo complessivo del trasporto a carico di ciascun utente, nonche' il numero minimo dei biglietti emessi, al di sotto del quale l'Impresa puo' sopprimere la gita.

#### ARTICOLO 15

Le tabelle e le principali norme tariffarie di cui alla presente legge per il trasporto di viaggiatori e bagagli, nonche' i prezzi relativi alle autolinee di gran turismo, devono essere posti a facile visione su ogni automezzo in servizio sulle autolinee medesime, e alle principali fermate insieme ai quadri - orario delle linee servite.

#### ARTICOLO 16

La Giunta in sede di rilascio o di modifica delle concessioni di autolinee regionali, puo' obbligare (sentita la competente commissione consiliare) le aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale in zone non servite da altri mezzi pubblici, al trasporto di giornali quotidiani e medicinali in partite, questi ultimi, fino a 5 Kg.

Le tariffe per il trasporto di giornali quotidiani saranno fissate sentite le testate interessate e le aziende di trasporto.

Le tariffe per il trasporto di medicinali saranno fissate sentito l'Ordine dei Farmacisti, l'ANAC ed il CRIPEL.

#### ARTICOLO 17

Ai grandi invalidi e loro accompagnatori sono concesse tessere di libera circolazione sulle autolinee regionali.

Su proposta delle singole aziende, la Giunta regionale puo' autorizzare la concessione di tessere di libera circolazione nonche' il rilascio di speciali abbonamenti a prezzo ridotto per anziani di oltre 65 anni di eta' e le aziende di trasporto possono mantenere le facilitazioni attualmente concesse alle altre categorie di invalidi.

Il Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinera' con apposito provvedimento, criteri e modalita' per la concessione di eventuali agevolazioni tariffarie a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili e delle persone anziane.

#### ARTICOLO 18

Per quanto non previsto dalla presente legge restano valide le disposizioni in vigore antecedentemente alla LR 20-3-1975 n. 21.

Sono abrogate le leggi regionali 20-3-1975 n. 21 e 23-3-1977, n. 19.

#### TABELLA A (TARIFFE VIAGGIATORI)

Accanto all'indicazione dei chilometri <KM) di percorso sono indicate nell'ordine le seguenti tariffe:

<AS> - per la corsa semplice;

<AM> - per l'abbonamento mensile;

<A5> - per l'abbonamento per lavoratori dipendenti e studenti per 5 giorni;

<A6> - per l'abbonamento per lavoratori dipendenti e studenti per 6 giorni:

<KM>	<AS>	<AM>	<A5>	<A6>
Km. 1 - 4	L. 200	L. 5.000	L. 1.000	L. 1.200;
Km. 5 - 8	L. 300	L. 6.500	L. 1.300	L. 1.600;
Km. 9 - 12	L. 400	L. 8.500	L. 1.600	L. 2.000;
Km. 13 - 16	L. 500	L. 10.500	L. 2.000	L. 2.400;
Km. 17 - 20	L. 600	L. 12.000	L. 2.300	L. 2.700;
Km. 21 - 24	L. 700	L. 13.000	L. 2.500	L. 3.000;
Km. 25 - 28	L. 800	L. 14.000	L. 2.800	L. 3.300;
Km. 29 - 34	L. 900	L. 15.000	L. 3.000	L. 3.600;
Km. 35 - 38	L. 1.000	L. 16.000	L. 3.200	L. 3.800;
Km. 39 - 42	L. 1.100	L. 17.000	L. 3.400	L. 4.100;
Km. 43 - 46	L. 1.200	L. 18.000	L. 3.600	L. 4.300;
Km. 47 - 50	L. 1.300	L. 19.000	L. 3.800	L. 4.600;
Km. 51 - 54	L. 1.400	L. 20.000	L. 4.000	L. 4.800;
Km. 55 - 62	L. 1.600	L. 22.000	L. 4.500	L. 5.400;
Km. 63 - 70	L. 1.800	L. 25.000	L. 5.000	L. 6.000;
Km. 71 - 76	L. 2.000	L. 27.000	L. 5.500	L. 6.600;
Km. 77 - 84	L. 2.200	L. 30.000	L. 6.000	L. 7.200;
Km. 85 - 92	L. 2.400	L. 32.000	L. 6.500	L. 7.800;
Km. 93 - 100	L. 2.600	L. 35.000	L. 7.000	L. 8.400;
Km. 101 - 110	L. 2.800	L. 37.000	L. 7.500	L. 9.000;
Km. 111 - 115	L. 3.000	L. 40.000	L. 8.000	L. 9.500;
Km. 116 - 120	L. 3.200	L. 42.000	L. 8.400	L. 10.000;
Km. 121 - 130	L. 3.400	L. 44.000	L. 8.800	L. 10.500;
Km. 131 - 140	L. 3.600	L. 46.000	L. 9.200	L. 11.000;
Km. 141 - 145	L. 3.800	L. 48.000	L. 9.600	L. 11.500;
Km. 146 - 150	L. 4.000	L. 50.000	L. 10.000	L. 12.000;
Km. 151 - 160	L. 4.200	L. 52.000	L. 10.400	L. 12.500;
Km. 161 - 170	L. 4.400	L. 54.000	L. 10.800	L. 13.000;
Km. 171 - 180	L. 4.600	L. 56.000	L. 11.200	L. 13.500;
Km. 181 - 190	L. 4.800	L. 58.000	L. 11.600	L. 14.000;
Km. 191 - 200	L. 5.000	L. 60.000	L. 12.000	L. 14.500.

## TABELLA B (TARIFFE BAGAGLI ACCOMPAGNATI)

Accanto all'indicazione dei chilometri di percorso sono indicate nell'ordine le tariffe per le classi di chilogrammi di bagaglio seguenti:

<1> da 1 a 10 Kg. (per i bagagli di questa classe che superano le dimensioni massime prescritte, art. 11, si applicano le tariffe della classe da 11 a 20 Kg.);

<2> da 11 a 20 Kg.;

<3> da 21 a 30 Kg.;

<4> da 31 a 40 Kg.;

<5> da 41 a 50 Kg.;

<6> da 51 a 60 Kg.:

<KM>      <1>    <2>    <3>    <4>    <5>    <6>

-----  
da 1 a 20    \_ L. 0 \_ L. 300 \_ L. 400 \_ L. 500 \_ L. 600 \_ L. 700;  
da 21 a 40    \_ L. 0 \_ L. 400 \_ L. 500 \_ L. 600 \_ L. 700 \_ L. 800;  
da 41 a 60    \_ L. 0 \_ L. 500 \_ L. 600 \_ L. 700 \_ L. 800 \_ L. 900;  
da 61 a 80    \_ L. 0 \_ L. 600 \_ L. 700 \_ L. 800 \_ L. 900 \_ L.1000;  
da 81 a 100    \_ L. 0 \_ L. 700 \_ L. 800 \_ L. 900 \_ L.1000 \_ L.1100;  
da 101 a 120    \_ L. 0 \_ L. 800 \_ L. 900 \_ L.1000 \_ L.1100 \_ L.1200;  
da 121 a 150    \_ L. 0 \_ L. 900 \_ L.1000 \_ L.1100 \_ L.1200 \_ L.1300;  
> 150        \_ L. 0 \_ L.1000 \_ L.1100 \_ L.1200 \_ L.1300 \_ L.1400.